



DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 9 del 24 marzo 2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 RECANTE “MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19” E AL DPCM 22 MARZO 2020.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 16 comma 2;

VISTO lo Statuto della Camera di commercio della Basilicata approvato con deliberazione del Consiglio n. 8 del 17 dicembre 2018, in particolare l’articolo 22 comma 4;

VISTI:

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale”, che ha istituito la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata”;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata n. 212 del 26 settembre 2018 recante “Nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Basilicata ai sensi della legge n. 580 del 29.12.1993 e sue modificazioni e integrazioni, art.12 e del D.M. n. 156 del 4.08.2011, art.10” e il decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata di rettifica n. 228 del 16 ottobre 2018;
- la deliberazione n. 1 del Consiglio del 22 ottobre 2018 avente ad oggetto “Insediamento del Consiglio ed elezione del Presidente della Camera di commercio della Basilicata”;

PREMESSO che è tutt’ora in atto, se non rafforzata, la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;

RICHIAMATI i provvedimenti normativi nazionali e regionali adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che prevedono una serie di misure atte a contrastare la diffusione del virus;



VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” emanato per fronteggiare le necessità derivanti dalle ulteriori esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO in particolare l’art. 87 rubricato “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali” in cui viene disposto che *“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.

DATO ATTO che, ai sensi del sopra citato art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, si conferma l’impostazione introdotta, e via via rafforzata, dai DDPCM e dalle direttive del Dipartimento Funzione Pubblica in ordine:

- alla limitazione della presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;
- all’autorizzazione allo svolgimento del rapporto di lavoro in modalità di *smart working*, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- alla possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in lavoro agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, che all’articolo 1 comma 1 lettera a) prevede che resti fermo, per le pubbliche amministrazioni, quanto previsto dal richiamato art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e all’articolo 2 stabilisce che le disposizioni di cui al DPCM medesimo siano efficaci fino al 3 aprile 2020;

VISTA l’ordinanza n. 10 del 22 marzo 2020 del Presidente della Regione Basilicata avente ad oggetto *“Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale”*, che vieta ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative dirette a garantire l’erogazione



dei servizi pubblici essenziali ovvero per gravi motivi di salute, nonché vieta a chiunque, su tutto il territorio regionale, di allontanarsi dal proprio domicilio, abitazione o residenza, salvo nei casi di comprovate esigenze lavorative dirette a garantire l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, ivi compreso il transito e il trasporto delle merci, situazioni di necessità, ivi comprese quelle correlate alle esigenze primarie delle persone e degli animali di affezione, e spostamenti per gravi motivi di salute;

DATO ATTO che attraverso tali, più recenti, disposizioni viene ulteriormente innalzato il livello di restrizioni ritenuto necessario per garantire il diritto alla salute delle persone fisiche che compongono le diverse comunità socio-economiche presenti sul territorio nazionale e regionale riducendo, di fatto, al minimo indispensabile la loro circolazione;

RITENUTO pertanto che le attività della Camera di commercio della Basilicata che implicano una necessità di deroga a tali penetranti divieti debbano essere ridotte ad un livello essenziale per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità di competenza, in particolare attraverso l'apertura, con personale dedicato, degli uffici pubblici nel periodo interessato dalle prescrizioni che vengono poste, poiché il dato inoppugnabile che emerge – oggi ancor più che nelle fasi fino ad ora succedutesi – riguarda il fatto che le esigenze che giustificano gli spostamenti non possono consistere nella semplice esistenza del rapporto di lavoro, pena la totale frustrazione dello scopo perseguito dai provvedimenti *de quo*;

VISTA la propria determinazione d'urgenza n. 5 del 13 marzo 2020 in tema di “Approvazione «Linee Guida in materia di *smart working*» e ulteriori provvedimenti conseguenti al DPCM 11/03/2020”, emanata per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e, più ampiamente, della popolazione a fronte della richiamata situazione di straordinaria urgenza ed emergenza;

VISTE le Linee Guida in materia di *smart working* approvate con la sopracitata determinazione d'urgenza n. 5 del 13 marzo 2020 ai sensi dell'art. 1 punto 6) del DPCM 11 marzo 2020;

RITENUTO:

- che, alla luce delle ultime disposizioni dettate in materia di emergenza sanitaria per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19, in particolare ai sensi del richiamato Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, sia opportuno, perdurando l'attuale fase emergenziale e fino al 3 aprile 2020, che la Camera di commercio della Basilicata proroghi l'efficacia delle “Linee Guida in materia di *smart working* ai sensi dell'art. 1 punto 6) del DPCM 11 marzo 2020” approvate con la sopracitata determinazione d'urgenza n. 5 del 13 marzo 2020;
- di sospendere conseguentemente, sino a nuova determinazione, l'efficacia delle “Linee guida allo *smart working* ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. r), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020”, anch'esse approvate



con la sopracitata determinazione d'urgenza n. 5 del 13 marzo 2020, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e, in particolare, ai sensi dell'art. 87;

- che, al fine di concorrere ad attuare il livello di restrizioni ritenuto necessario per garantire il diritto alla salute delle persone fisiche che compongono le diverse comunità socio-economiche presenti sul territorio nazionale e regionale riducendo, di fatto, al minimo indispensabile la loro circolazione, debbano essere prorogate fino al 3 aprile 2020 le misure relative alla chiusura delle sedi della Camera di commercio della Basilicata adottate con la sopracitata determinazione d'urgenza n. 5 del 13 marzo 2020;
- che, stante il protrarsi della chiusura della sede legale dell'Ente sita in Potenza al Corso 18 agosto 34 disposta con determinazione d'urgenza n. 5 del 13 marzo 2020 sin dal 16 marzo 2020, si renda opportuno autorizzare il Segretario Generale a disporre l'eventuale apertura, in via del tutto eccezionale e contingentata, unicamente per attività ritenute necessarie e per il solo tempo strettamente necessario al loro espletamento;
- di incaricare il Segretario Generale e il Conservatore del Registro delle Imprese, ciascuno per quanto di propria competenza, di adottare i conseguenti atti organizzativi al fine di ottemperare alle misure relative alla chiusura delle sedi della Camera di commercio della Basilicata dando attuazione alla presente determinazione, garantendo le attività indifferibili attraverso modalità maggiormente compatibili con gli indirizzi normativi ulteriormente restrittivi della circolazione del personale e degli utenti, quali l'appuntamento programmato;

RITENUTO di procedere con proprio provvedimento d'urgenza per tutte le motivazioni sopra evidenziate e non essendo, peraltro, previste riunioni della Giunta a breve a causa dello stato di emergenza epidemiologica

DETERMINA

1. di prorogare al 3 aprile 2020 l'efficacia delle "Linee guida ai sensi dell'art. 1, punto 6) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020", approvate con propria determinazione d'urgenza n. 5 del 13 marzo 2020;
2. di sospendere, sino a nuova determinazione, l'efficacia delle "Linee guida allo smart working ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. r), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020", anch'esse approvate con la determinazione d'urgenza n. 5 del 13 marzo 2020;



3. di dare atto che l'Ente Camerale si riserva di adottare nuove e diverse disposizioni in materia di *smart working* in seguito a futuri provvedimenti normativi legati allo stato emergenziale in atto;
4. di prorogare al 3 aprile 2020 la chiusura della sede legale dell'Ente sita in Potenza al Corso 18 agosto 34 disposta con determinazione d'urgenza n. 5 del 13 marzo 2020, autorizzando il Segretario Generale a disporre l'eventuale apertura, in via del tutto eccezionale e contingentata, unicamente per attività ritenute necessarie e per il solo tempo strettamente necessario al loro espletamento;
5. di prorogare al 3 aprile 2020 la chiusura nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì delle sedi site in Potenza alla Via dell'Edilizia e in Matera alla Via Lucana, mantenendo quindi l'apertura di tali due sedi nelle giornate di lunedì e giovedì, come disposto con determinazione d'urgenza n. 5 del 13 marzo 2020, per assicurare le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;
6. di incaricare il Segretario Generale e il Conservatore del Registro delle Imprese, ciascuno per quanto di propria competenza, di adottare i conseguenti atti organizzativi al fine di dare attuazione alla presente determinazione, garantendo lo svolgimento delle attività indifferibili in presenza attraverso modalità maggiormente compatibili con gli indirizzi normativi ulteriormente restrittivi della circolazione del personale e degli utenti, quali l'appuntamento programmato;
7. di dare atto che il presente provvedimento viene emanato per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro facendo fronte a una situazione di straordinaria urgenza ed emergenza;
8. di sottoporre alla Giunta, nella prima riunione utile, il presente provvedimento per la ratifica ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della legge n. 580 del 1993 e dell'articolo 22 comma 4 dello Statuto dell'Ente.

Il Presidente
Avv. Michele Somma

Referto di pubblicazione

Esposto all'Albo camerale on line dal 24 marzo 2020 al 31 marzo 2020